

REDDITO IMPRESA E IRAP

Dal 2016 niente Irap in agricoltura

di **Luigi Scappini**

L'articolo unico della **Legge n. 208/2015** (la legge di Stabilità per il 2016) contiene molte **previsioni** che impattano sul **settore agricolo** sia per quanto concerne la **fiscalità**, diretta e indiretta, dei soggetti che vi operano, sia con riferimento agli **organismi** che ruotano attorno al sistema e che molto spesso rappresentano strumenti di supporto allo stesso. Il tutto, in controtendenza rispetto a quanto si pensava, in ragione soprattutto dei *rumors* concernenti la riduzione delle *tax expenditures* ove principale indiziata di taglio era, ed è ancora, l'agricoltura insieme al settore dell'autotrasporto.

Tra gli interventi della **Stabilità**, sicuramente accolto con favore, vi è la previsione di cui all'articolo 1, **comma 70** che interviene sulla disciplina **Irap**, prevedendone una generale **esenzione** per i **soggetti che già fruivano** di un'**aliquota agevolata**.

La novità, per effetto di quanto previsto dal successivo comma 72, **decorrono** dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e quindi, per tutti i soggetti solari, **a partire dal 2016**.

In particolare, viene prevista l'**abrogazione** della **lettera d)** dell'**articolo 3, comma 1, D.Lgs. 446/1997** e la contemporanea **introduzione** nel successivo **comma 2** della nuova **lettera c-bis)** con cui viene previsto l'esonero da imposta per *"i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601"*.

Soggetti interessati dall'esenzione sono innanzitutto coloro che operano in agricoltura e, più in particolare, coloro che **esercitano un'attività agricola ai sensi dell'articolo 32 Tuir** il che non vuol dire che deve dichiararsi un reddito catastale come previsto dall'articolo richiamato, ma che l'attività esercitata deve rispettare i parametri richiesti dalla norma.

Infatti, la norma utilizza **"esercitano ai sensi"** il che sta a significare che, per rientrare nel perimetro dell'esenzione Irap, è **sufficiente svolgere** un'attività che **rispetti i parametri** dell'articolo 32 Tuir e **non** anche **dichiarare** il **reddito agrario** ivi previsto.

In questo modo, a partire dal periodo di imposta 2016, non saranno più incisi da Irap **sia i** soggetti che **per natura** dichiarano un reddito agrario (**ditte individuali, società semplici e enti non commerciali**) **sia** quelli che **producono**, svolgendo un'attività agricola, un **reddito di**

impresa in quanto società di persone o di capitali.

Ne deriva che, ai fini dell'esenzione Irap, **non rileva** la **bipartizione** dei **soggetti** che per natura dichiarano un reddito di impresa tra coloro che **possono optare**, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1093, legge n. 296/2006 per la determinazione del reddito, che resta di impresa, secondo le regole catastali (società di persone e Srl) e quelli che al contrario **dichiarano sempre** un reddito quale contrapposizione costi-ricavi (Spa e Sapa).

Sintetizzando, quindi, non scontano più Irap i soggetti che svolgono alternativamente:

- la coltivazione del fondo;
- la selvicoltura;
- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno (a tal fine bisogna aver riguardo ai parametri di cui al D.M. 28 dicembre 2014);
- la produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste e
- le attività di cui all'articolo 2135, comma 3 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati da ultimo con D.M. 13 febbraio 2015.

Oltre a questi soggetti, la novella normativa prevede l'esenzione anche per l'esercizio di determinate attività in forma cooperativa e/o consortile.

Ci stiamo riferendo:

- *“ai soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 227”*, quindi alle **cooperative** e loro **consorzi** che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, **servizi** nel settore **selvicolturale**, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, e
- *alle “cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”*, quindi le cosiddette **stalle sociali** (quelle che svolgono attività di allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci e attività connesse di manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci).